



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000252-02

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

VARIANTE ALLA COLTIVAZIONE E AL RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI CALCARE DENOMINATA "MONTE CROS", NEL COMUNE DI VALDIERI.

PROPONENTE: ITALCEMENTI S.P.A. - VIA STEZZANO, 87 - 24126 BERGAMO.

ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 28.05.2018 con prot. n. 39648, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del Sig. Ravasio Paolo, in qualità di rappresentante della ITALCEMENTI S.p.A. con sede in Via Stezzano, 87 a Bergamo;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "Cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla L.R. 3 dicembre 1999 n. 30";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 1° giugno al 16 luglio 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 41455 dello 01.06.2018, l'apporto istruttorio di competenza;

Considerato che nel corso del procedimento:

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- da parte dei predetti soggetti risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 49966 del 02.07.2018 la **Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico** ha rilevato quanto segue:
 - "il progetto presentato prevede una tipologia di coltivazione del tutto diversa da quella del progetto precedente, risultato compatibile dal punto di vista ambientale; quest'ultimo prevedeva di ottenere un pendio di scavo pressoché unico mentre l'attuale progetto (del tutto simile al "progetto stralcio" presentato alcuni anni fa) propone tre classici gradoni, con alzate di 13-16 m e pendenza di 70°, e piazzale a fossa, interamente scavati nel materiale utile, evitando di allargare la cava interessando materiali sterili o semi-sterili come invece previsto dal precedente progetto;
 - considerato inoltre che viene comunque presentata la fase finale "del progetto globale" con la configurazione precedente, non è chiaro come sia possibile conseguirla, avendo già di fatto coltivato il materiale utile con la "Variante";
 - per ulteriori e più dettagliate problematiche di tipo geologico e geomeccanico si rimanda a quanto già inviato a suo tempo con la nota del 08/07/2015, prot. n. 36611/A18130.

Il Settore scrivente ritiene da quanto su esposto che il progetto debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale e che in tale sede la Ditta debba chiaramente esporre le sue future intenzioni e pervenire se opportuno ad una chiusura dell'attività che preveda il recupero ambientale dell'intero sito estrattivo."

- con nota prot. ric. n. 50840 del 04.07.2018 la **Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** ha comunicato che a seguito dell'esame della documentazione progettuale è emersa una sostanziale differenza tra quanto autorizzato con la precedente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e quanto proposto. In sintesi il nuovo progetto prevede di non ampliare il sito di cava, ma di rimodellare in parte le pendenze dei versanti, approfondendo l'attività estrattiva a quote inferiori.

Pertanto, per quanto attiene al parere forestale di cui alla L.r. 45/89, non essendo prevista ulteriore trasformazione di bosco rispetto alla situazione attuale, l'Ufficio scrivente non è tenuto all'espressione del medesimo nell'ambito delle valutazioni richieste.

Dall'analisi del progetto presentato, emerge comunque una notevole diversità rispetto a quanto autorizzato in sede di V.I.A. In particolare, per quanto attiene agli interventi di recupero ambientale, mentre il progetto precedentemente autorizzato prevedeva l'attività di recupero su tutta la superficie oggetto di coltivazione (tavola 803-CAV-050 datata 10/2008), dalle nuove tavole prodotte (803-CAV-113, planimetria e 803-CAV-114, profili) emergerebbe che le attività di recupero ambientale - peraltro condivisibili in prima battuta, per come descritte - siano previste solamente nella porzione nord-est e solamente sino alla quota di 897 m. slm.

Tale scelta progettuale, oltre a risultare difficilmente comprensibile, sembra differire completamente rispetto a quanto precedentemente autorizzato, e pertanto si ritiene di proporre che il progetto in esame venga sottoposto alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

- con nota prot. ric. n. 51861 del 09.07.2018 l'**ACDA** ha informato che il Servizio Depurazione e Fognatura di A.C.D.A. S.p.A. non ha osservazioni da comunicare in quanto non sussistono scarichi in pubblica fognatura.

Relativamente al servizio Acquedotto non ha osservazioni specifiche, salva la necessità che vengano preservate le risorse idropotabili in essere, con particolare riguardo alla sorgente Stretti di Andonno. Rileva l'opportunità che venga monitorata la variazione di falda mediante lettura dei piezometri citati nella "Relazione Geologica, Geotecnica e Idrogeologica con verifiche di stabilità".

Conclude che sono fatti salvi ed invariati eventuali pareri precedentemente rilasciati dall'ACDA in ordine all'attività estrattiva in esame.

- con nota prot. ric. n. 52912 del 12.07.2018 la **Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere**, sulla base dell'istruttoria espletata e di quanto evidenziato nei contributi dei Settori regionali Geologico, Tecnico Regionale di Cuneo e Biodiversità e Aree Naturali, ha rilevato che:
 - *"il progetto prevede una tipologia di coltivazione differente rispetto al precedente progetto, che aveva ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale;*
 - *già in occasione della presentazione del cosiddetto "progetto stralcio", il Settore Geologico, con nota prot. n. 36611/A18130 del 08.07.2015, aveva evidenziato problematiche di natura geologica e geomeccanica;*
 - *per quanto riguarda la successiva eventuale Valutazione di incidenza, sarà necessario coinvolgere l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, delegato a esprimersi in materia.*

Considerato quanto sopra, alla luce delle caratteristiche, del progetto e delle problematiche poste dalle modifiche progettuali che si intende apportare rispetto a quanto già valutato, è opinione di questo Settore che il progetto proposto debba essere sottoposto alla Fase di Valutazione, secondo i disposti del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 40/1998.";

- con nota prot. ric. n. 54025 del 17.07.2018 il **Comitato dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Andonno del Comune di Valdieri** ha trasmesso copia del verbale n. 16 del 05.07.2018 con il quale il Comitato stesso ha deliberato:
 - di dare atto che i terreni oggetto del provvedimento rimangono soggetti ad uso civico, come disciplinato dalla Legge n. 1766/1927 e dell'assoggettamento al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

- di confermare e ribadire che la società Italcementi SpA deve provvedere, a propria cura e spese, al recupero ambientale dei terreni soggetti ad usi civici, comprensivi della zona del "ghiaione" risultante compromessa da precedente attività escavatoria, individuata dall'area E nella tavola di progetto autorizzato, per essere restituiti alla collettività ripristinata dal punto di vista ambientale e allo status quo ante;
- di richiedere nella Verifica di VIA un approfondimento tecnico per la Variante al progetto di coltivazione, che meglio definisca gli sviluppi futuri e le tempistiche di coltivazione e di recupero ambientale delle aree interessate, con la seguente documentazione integrativa di confronto con la previsione di coltivazione autorizzata:
 - relazione tecnica che definisca le tempistiche per il completo recupero ambientale di tutta la parte del c.d. "ghiaione", con necessari interventi di recupero delle fallanze e potenziamento della capacità di inerbimento nelle aree sommitali;
 - cronoprogramma degli interventi di coltivazione mineraria e del connesso recupero ambientale, per la compatibilità delle previsioni di Variante con le generali previsioni autorizzate in VIA;
 - quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e movimentare nell'arco della Variante ed il residuo estraibile nel successivo periodo fino all'esaurimento della previsione di coltivazione autorizzata;
 - planimetria con nota tecnica che illustri l'evoluzione dei depositi di cumuli temporanei di calcare scistoso e magnesiaco nell'arco di previsione della Variante, con definizione delle modalità di gestione e di movimentazione, anche da parte di eventuali ditte terze, in relazione al loro utilizzo per il recupero ambientale e/o alla loro commercializzazione;
 - relazione di illustrazione della coltivazione mineraria e relative tempistiche necessarie fino al completamento della previsione generale di coltivazione autorizzata con precedente Determinazione provinciale n. 250 in data 3 1.03.2004;
- in ottemperanza e coerenza ai disposti dell'art. 29 comma 6 della L.R. 23/2016, chiede che il Comitato dell'ASBUC-frazionale di Andonno venga ammesso a partecipare alla Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio all'attività estrattiva, nonché a partecipare alle Conferenze dei Servizi ex art. 19 D.Lgs. 152/2006 e L.R. 40/98 e s.m.i.;
- con nota prot. ric. n. 54314 del 18.07.2018 il **Comune di Valdieri** ribadisce a conferma quanto espresso con precedente nota del 15.01.2018 (prot. n. 308/2018) e più precisamente che:
 - considerato che è istituita, ai sensi della L. 1766/1927 e per gli effetti della L.R. 29/2009, l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della frazione Andonno competente alla gestione delle terre di dominio collettivo in cui ricade il progetto di coltivazione di che trattasi, trattandosi di vincolo di natura pubblicistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 nonché in relazione all'interesse pubblico di cui è portatore;
 - considerato inoltre che il Comune di Valdieri deve provvedere, d'intesa con l'ASBUC frazionale di Andonno, al controllo annuale del quantitativo di materiale effettivamente cavato anche attraverso operazioni di rilievo topografico del cantiere di cava;
 - tenuto conto che il ridimensionamento aziendale dello stabilimento di Borgo San Dalmazzo ha conseguentemente sospeso la produzione di cava Monte Cros, alla luce degli elaborati presentati con un forte ridimensionamento progettuale dei volumi in estrazione che, in assenza di motivazioni tecniche di supporto, non pare confermare il completamento del piano produttivo industriale e del connesso recupero ambientale della cava nei termini e nei contenuti originariamente autorizzati, si valuta opportuno che l'istanza di rinnovo venga ricondotta nell'impostazione generale di coltivazione autorizzata che garantisca il raggiungimento della configurazione finale d'intervento autorizzata ad esaurimento dell'attività estrattiva, anche con ulteriori successive fasi autorizzative;
 - Preso atto che la previsione di rinnovo autorizzativo è fortemente ridimensionato nei volumi di materiale estraibile, senza palesare alcuna previsione di futura ripresa, sviluppo e/o di prosecuzione delle attività industriali connesse, con il completamento del recupero ambientale del ghiaione e, in generale, il completamento del progetto autorizzato, a conclusione dell'attività estrattiva, tra cui, in particolare, la completa demolizione degli impianti ed opere di frantumazione in cava e delle infrastrutture sul territorio, già dismesse, per il trasporto del materiale cavato alla cemeniteria di Borgo S.Dalmazzo.

- Al fine di poter esprimere il parere di competenza, si ritiene di dover preventivamente acquisire un approfondimento tecnico dell'istanza di rinnovo a seguito del sopralluogo e con la seguente documentazione integrativa:
 - planimetria con nota tecnica e apposita sovrapposizione cartografica della individuazione della previsione di coltivazione con i tematismi del Piano Paesaggistico Regionale vigente e del Piano Regolatore vigente (Tav.4.0 V1/16 scala1:5.000);
 - planimetria con nota tecnica della individuazione della previsione di coltivazione con l'adiacente zona di tutela SIC/ZPS Alpi Marittime e motivi la compatibilità della previsione di recupero ambientale con le previsioni d'intervento definite dalle Misure di Conservazione sito-specifiche;
 - relazione tecnica che illustri i tempi per il completo recupero ambientale di tutta la parte del c.d. "ghiaione", compromessa da precedente attività escavatoria;
 - crono-programma degli interventi di coltivazione mineraria e del connesso recupero ambientale, per la compatibilità delle previsioni di rinnovo con i termini autorizzativi in essere, che evidenzia eventuali necessità di adeguamento/rinnovo conseguente;
 - quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e movimentare, sia nell'arco di rinnovo autorizzativo che il residuo estraibile nel successivo periodo fino ad esaurimento della previsione di coltivazione autorizzata;
 - apposita istanza per il rilascio della necessaria Autorizzazione Paesistico/Ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i e della L.R. 32/2008;
 - relazione di illustrazione degli interventi e relative tempistiche necessari al completamento della previsione progettuale finale autorizzata con Determinazione n. 250 in data 31.03.2004.

- In ottemperanza e coerenza ai disposti dell'art. 29 comma 6 della L.R. 23/2016, si chiede che Il Comitato dell'ASBUC-frazionale di Andonno venga ammesso a partecipare al sopralluogo ed alle prossime Conferenze dei Servizi.

- con nota prot. ric. n. 54705 del 19.07.2018 il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** conferma le valutazioni già espresse con nota prot. n. 523 del 16.01.2018 in sede di conferenza dei servizi indetta in data 16 gennaio 2018 dall'Ufficio Cave della Provincia e nello specifico ribadisce quanto segue:

"Tutela Paesaggistica

Considerato che l'area interessata dal progetto di coltivazione e di recupero ambientale è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., in forza del D.M. del 1/08/1985 ("Galassino"), e verificata in generale la congruità delle opere previste con il Piano Paesaggistico Regionale vigente,

preso atto che la fase di coltivazione oggetto della presente istanza fa parte di un piano di coltivazione complessivo di durata di oltre 20 anni, suddiviso in fasi quinquennali, che ha già ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza (Determinazione Provincia di Cuneo n. 250 del 31/03/2004),

considerati gli attuali programmi di produzione, che limitano la coltivazione alla sola area priva di vegetazione boschiva,

considerata la visibilità dell'area di cava,

preso atto dei risultati degli interventi di recupero ambientale sinora realizzati, e valutati gli interventi previsti e gli obiettivi di destinazione finale del sito,

questa Soprintendenza, per quanto preso in esame in questa prima fase dell'istruttoria, non esprime osservazioni contrarie al proseguimento dell'attività secondo le linee di intervento definite, in quanto il progetto presentato non sembra comportare alterazioni significative alle componenti paesaggistiche del sito oggetto di tutela in relazione all'area di estrazione già esistente.

Tutela Archeologica

Considerato che l'area interessata dal progetto di coltivazione e di recupero ambientale è già nota per il rinvenimento di reperti osteologici di interesse paleontologico emersi in anni passati a seguito dell'attività estrattiva (si veda in particolare Jacobini, Malaroda, Biancotto, Jeannet, Arobba, La breccia ossifera del Monte dei Cros (Andonno, Cuneo), in AA.VV., Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocci, 1980, pp. 55-71);

Preso atto che il progetto di rinnovo riguarda aree già interessate dall'attività estrattiva e che non sono previsti interventi di scavo per l'avviamento di nuovi fronti di cava, come esplicitamente indicato nella relazione tecnica allegata,

questa Soprintendenza conferma, per quanto di competenza, il parere già espresso dalla ex-Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, con nota prot. 1361 del 18.02.2004, e ribadisce, nello specifico, che qualora l'attività estrattiva dovesse estendersi ad aree non già oggetto di cava, ne venga data comunicazione, con congruo anticipo, alla scrivente Soprintendenza e vengano effettuate, preliminarmente all'avvio delle opere di scavo, ricognizioni nell'area da parte di archeologi e paleontologi al fine di poter valutare l'eventuale sussistenza di rischio archeologico/paleontologico e prescrivere le opportune misure di controllo e/o l'assistenza archeologica da affidarsi ad operatori specializzati, sotto la direzione tecnico-scientifica di questa Soprintendenza, ma senza oneri per quest'ultima.

Si valuta pertanto che, per quanto concerne gli aspetti di competenza di questa Soprintendenza, il progetto proposto non necessiti di essere assoggettato a procedura di V.I.A.”.

Rilevato che:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- l'attività estrattiva presso la cava di calcare "Monte Cros" nel Comune di Valdieri è esercitata dalla ditta in virtù dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 con D.C.C. n. 11/2010;
- la fase di proseguimento, oggetto della presente procedura, fa parte di un piano di coltivazione complessivo di durata pari a oltre 20 anni che ha già ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva valutazione di incidenza espresso dalla Provincia di Cuneo con D.G.P. n. 250 del 31.03.2004;
- l'area in oggetto è interessata dai seguenti vincoli:
 - vincolo idrologico/forestale ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R.45/89;
 - vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. h, - usi civici e art. 136;

2. dal punto di vista tecnico

Descrizione dell'area

La cava è ubicata in località Monte dei Cros del Comune di Valdieri (CN), ed è situata lungo la valle Gesso in cui scorre l'omonimo torrente; si tratta di una cava di monte aperta su uno dei versanti che delimitano la sinistra orografica dello stesso, ad una quota media di circa 950 m s.l.m..

Descrizione del progetto in esame

Il programma di coltivazione prevede una produzione di circa 110.000 mc/anno di calcare, con utilizzo del materiale estratto sia per la produzione di leganti idraulici nello stabilimento della Italcementi S.p.A. di Borgo San Dalmazzo, sia alla commercializzazione. I fronti in produzione durante questa fase sono costituiti dai fronti in arretramento, all'interno del limite attuale, che si sviluppano da quota 852 a quota 897, e dai fronti da quota 897 a quota 927 sul fronte lato Borgo San Dalmazzo.

Le nuove scarpate saranno realizzate con la metodologia dall'alto verso il basso, a tesa unica ed a inclinazione variabile sia lato Valdieri che lato Borgo S.D., collegate da piste di servizio a tutte le quote. Al termine di questa fase la cava si configurerà come un anfiteatro allungato in direzione nordovest / sud-est con un vasto piazzale a quota 852. Una rampa funzionale garantisce il gettito di materiale ai fornelli che continuano ad essere localizzati a quota 870. Si prevede il proseguimento del recupero ambientale con il progressivo recupero, in stretta successione con l'abbassarsi della coltivazione, della scarpata definitiva rilasciata sul versante lato Borgo San Dalmazzo fino a quota 897 metri. Le superfici da recuperare dal punto di vista ambientale con il presente progetto risultano pari a circa 12.200 mq, mentre quelle già recuperate con riporto di terreno vegetale, idrosemina e piantumazione sono pari a 35.600 mq circa, quelle che sono già state sottoposte a trattamento Ecoroc 10.500 mq circa. Il progetto di recupero ambientale prevede, dopo la riprofilatura dei fronti, il riporto e la sistemazione sul frantumato di uno strato di terreno vegetale di circa 15 cm di spessore, la posa di juta per consolidamento, l'idrosemina realizzata con miscuglio di specie locali e, dopo l'affrancamento del cotico erboso, la messa a

dimora di fitocelle forestali autoctone mesofile. Il rimboschimento prevede la messa a dimora, durante la stagione autunnale, di piante arbustive ed arboree.

Valutato che,

- la variante proposta sembra implicare una diversa modalità di coltivazione del giacimento con conseguente modifica della morfologia finale del sito rispetto al progetto complessivo già oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso dalla Provincia di Cuneo con D.G.P. n. 250 del 31.03.2004,
- il progetto presentato non prevede uno stato finale recuperato (vengono allegate planimetrie illustranti lo stato finale recuperato riferite al precedente progetto di cui al punto precedente; tale ipotesi progettuale, a suo tempo presentata, sembra incompatibile con la variante attualmente proposta e pertanto difficilmente realizzabile),

in data 1° agosto 2018, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e degli apporti istruttori dell'Ufficio provinciale Cave e Settore Viabilità, valutata la documentazione agli atti ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, ha unanimemente **ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.**

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Atteso che

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste le note prot. ric. n. 49966 del 02.07.2018 della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico, prot. ric. n. 50840 del 04.07.2018 della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, prot. ric. n. 52912 del 12.07.2018 della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. ric. n. 51861 del 09.07.2018 dell'ACDA, prot. ric. n. 54314 del 18.07.2018 del Comune di Valdieri, prot. ric. n. 54025 del 17.07.2018 del Comitato dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Andonno del Comune di Valdieri e prot. ric. n. 54705 del 19.07.2018 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, in premessa richiamate.

Visti i contributi istruttori dell'ufficio provinciale Viabilità Cuneo e Saluzzo di cui alla nota prot. n. 45737 del 18.06.2018 e dell'Ufficio provinciale Cave di cui alla nota prot. n. 58066 del 02.08.2018 e del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 57372 del 31.07.2018, in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 1° agosto 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 28.05.2018 con prot. n. 39648 da parte del Sig. Ravasio Paolo, in qualità di rappresentante della ITALCEMENTI S.p.A. con sede in Via Stezzano, 87 a Bergamo, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti e dell'apporto di Arpa Piemonte - supporto tecnico scientifico della Provincia, è emerso che la variante alla coltivazione ed al recupero ambientale presentata - dal punto di vista ambientale - si configura come sostanziale ed è passibile di impatti negativi e significativi, meritevoli d'approfondimento, sui diversi comparti ambientali potenzialmente interferiti.

La variante proposta implica infatti una diversa modalità di coltivazione del giacimento con conseguente modifica della morfologia finale del sito rispetto al progetto complessivo già oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso dalla Provincia di Cuneo con D.G.P. n. 250 del 31.03.2004, in particolare:

- a) il progetto autorizzato prevedeva di ottenere un pendio di scavo pressoché unico mentre l'attuale progetto propone tre classici gradoni, con alzate di 13-16 m e pendenza di 70°, e piazzale a fossa, interamente scavati nel materiale utile, evitando di allargare la cava interessando materiali sterili o semi-sterili come invece previsto dal precedente progetto;
- b) per quanto attiene agli interventi di recupero ambientale, mentre il progetto precedentemente autorizzato prevedeva l'attività di recupero su tutta la superficie oggetto di coltivazione, dalle nuove tavole prodotte emerge che le attività di recupero ambientale siano previste solamente nella porzione nord-est e solamente sino alla quota di 897 m. slm., non prevedendo uno stato finale recuperato.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario che il progetto definitivo da presentare in sede di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., contenga gli opportuni approfondimenti alle osservazioni formulate dai soggetti interessati nelle note indicate nel presente provvedimento, che qui si richiamano integralmente.

Si evidenzia che, nel caso la Ditta confermasse la volontà di esaurire il giacimento in disponibilità, dovrà essere ripresentato uno studio complessivo, regolato da un cronoprogramma degli interventi, articolato in più fasi intermedie e giustificato da un reale fabbisogno di materiale.

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Risso

ESTENSORE:

Arch. Patrizia OLIVA

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale